

**INPS**

**DETERMINAZIONE n. 716 del 7 LUG. 2017**

**OGGETTO:** schema di convenzione fra l'INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

### **IL PRESIDENTE**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con

determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

**Visto** l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, rubricata "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che permette di stipulare accordi tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione;

**Visto** che con note n. 20288 del 26 settembre 2013 e n. 14034 del 27 settembre 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha condiviso l'interpretazione analogica dell'Istituto riconoscendo che le prestazioni previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ascrivibili alla stessa tipologia di quelle previste dalla legge n. 223/1991 trattandosi, in entrambi i casi di prestazione temporanee;

**Preso atto** che, così come previsto per la legge 223/1991, art. 18 comma 1, possa essere riconosciuto anche ai lavoratori soggetti all'applicazione dei contenuti della legge 92/2012, beneficiari della relativa prestazione, il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione;

**Preso atto** che sulla base della sopra citata disposizione di legge, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che accerta il possesso da parte dell'organizzazione dei requisiti previsti, l'Istituto procede a sottoscrivere la convenzione di cui all'oggetto con le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;

**Preso atto** che la riscossione dei contributi verrà effettuata dall'Istituto a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi per tutta la durata del rapporto;

**Preso atto** che ciascuna Associazione sindacale dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nella misura stabilita annualmente dall'Istituto - sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente - con apposita determinazione presidenziale;

**Preso atto** che la convenzione avrà validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo triennale, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'Associazione, previa verifica dei requisiti;

**Preso atto** che in mancanza di richiesta di rinnovo la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni;

**Preso atto** che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

**Preso atto** che l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Associazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione;

**Preso atto** che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

**Preso atto** che è comunque fatta salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata;

**Preso atto** che l'Inps si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili

pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione;

**Preso atto** che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene inderogabilmente nel rispetto della normativa concernente la "privacy" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 successive modifiche ed integrazioni;

**Preso atto** che l'imputazione del rimborso spese - relativo alla riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro - farà capo al capitolo di entrata 3E1307004;

**Preso atto** che la sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti interessati avverrà con firma digitale e che le Associazioni effettueranno il versamento dell'imposta di bollo dovuta con modalità elettronica;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su proposta** del Direttore generale

#### **DETERMINA**

di approvare lo schema di convenzione allegato - tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e le Associazioni sindacali, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 - che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore centrale Organizzazione e Sistemi informativi sottoscriverà le convenzioni di cui all'oggetto per conto dell'Istituto.

**IL PRESIDENTE**

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI SULLE PRESTAZIONI EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 7-ter, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

INPS

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

**E**

.....  
(In appresso anche più brevemente "Organizzazione " o, congiuntamente a INPS, le "Parti");

**VISTI**

- l'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- le note n. 20288 del 26 settembre 2013 e n. 14034 del 27 settembre 2013, con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali estende alla prestazione di cui alla legge n. 92/2012 il convenzionamento previsto dalla legge n. 223/91, previa verifica dei requisiti delle Associazioni richiedenti;
- visti gli accordi aziendali sottoscritti;
- il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. n.            in data            con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'Associazione sindacale di cui sopra, quale Associazione sindacale a carattere nazionale;

- la nota prot. n.            in data            con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;
- la determinazione presidenziale dell'INPS n. ....in data .....

### **CONSIDERATO**

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

che l'attività di convenzionamento dell'INPS ai fini della riscossione dei contributi sindacali e associativi sulle prestazioni erogate dall'Istituto avviene previa apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Oggetto**

I titolari delle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7-ter, art. 4 legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali all' Organizzazione stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'INPS sulle prestazioni che l'Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Modalità di riscossione**

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali, in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di prestazione. A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione destinataria della suddetta quota.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Determinazione della quota del contributo associativo**

La misura del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa, in misura uguale per tutti gli iscritti.

Sarà cura dell'Organizzazione sindacale comunicare tale misura all'INPS - Direzione centrale Organizzazione e Sistemi informativi - nonché ogni eventuale, successiva variazione.

Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre.

Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa**

L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

In caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sarà trasmessa all'INPS dal datore di lavoro con le stesse modalità d'invio della domanda di prestazione.

La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS.

Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell'Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto.

L'Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato e copia del documento d'identità.

Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun titolare di prestazione straordinaria.

E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.

## **ARTICOLO 5**

### **Revoca della delega alla riscossione della quota associativa**

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e L'Organizzazione sindacale, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della domanda ed alla comunicazione all'Organizzazione competente.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.



## **ARTICOLO 6**

### **Modalità di versamento delle quote associative**

L'INPS versa all'Organizzazione acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% (novantasette per cento) dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese o il primo giorno bancario successivo.

Eventuali modifiche dei giorni di valuta saranno oggetto di apposita comunicazione telematica all'Organizzazione.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle prestazioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle prestazioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Organizzazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione.

## **ARTICOLO 7**

### **Costi**

L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, il costo del servizio.

Per il servizio di riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni di cui alla presente convenzione, sono stati individuati dall'Istituto, con Determinazione presidenziale n. ....del ....., i seguenti costi, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio .....

Attività	Tariffa
- .....	€.....
- .....	€.....

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'Organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

## **ARTICOLO 8**

### **Fornitura dati**

L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione i dati delle deleghe sindacali su prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.

L'Organizzazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all'Organizzazione di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle prestazioni in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell'Organizzazione;

- elenco delle movimentazioni mensili relative all'Organizzazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di prestazione, deleghe revocate, nuove deleghe su prestazioni esistenti, prestazioni eliminate, prestazioni trasferite su sede INPS diversa.

La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dai Garante per la protezione dei dati personali.

## **ARTICOLO 9**

### **Clausola di salvaguardia**

L'INPS è esonerato - e l'Organizzazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto s'intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione.

## **ARTICOLO 10**

### **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

## **ARTICOLO 11**

### **Entrata in vigore, durata e recesso**

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall'acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio.

L'Organizzazione dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di

identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

## **ARTICOLO 12** **Revisioni e integrazioni**

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

## **ARTICOLO 13** **Foro competente**

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

## **ARTICOLO 14** **Rinvio alla normativa vigente**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto:

INPS

Organizzazione sindacale

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Organizzazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 4 (Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative), ARTICOLO 7 (Costi), ARTICOLO 9 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 10 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), ARTICOLO 11 (Entrata in vigore, durata e recesso), ARTICOLO 12 (Revisioni e integrazioni) ARTICOLO 13 (Foro competente).

Organizzazione sindacale